



**COMUNE DI VIAREGGIO**

**Provincia di Lucca**

**VARIANTE URBANISTICA PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI  
IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE**

***PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI  
PRESENTATE***

**Commissione Tecnica**

Arch. Franco Giovanni Maria Allegretti  
Geol. Roberto Ferrari  
Avv. Maria Lidia Iascone  
Arch. Davide Berrugi  
Ing. Antonello Faccioli  
Sig. Marco Angeloni  
Dott. Alfio Turco

**APPROVAZIONE**

La “*Variante Urbanistica per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile*” è stata adottata con Del. C.C. n. 82 del 05/12/2007, pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal 02/01/2008 e sul BURT n.1 del 02/01/2008.

Gli atti sono stati depositati presso la Segreteria del Comune di Viareggio, dal 02/01/2008 al 15/02/2008.

<b>ELENCO OSSERVAZIONI</b>			
<b>N°</b>	<b>N° Prot.</b>	<b>Data</b>	<b>Richiedente</b>
1	89237	21/12/2007	Rag. Pardini Francesco, via Tabarracci, 21 Viareggio
2	4646	18/01/2008	CO.VI.COM – Marcello Ricci, via N. Bixio, 35 Viareggio
3	4915	19/01/2008	AUSL n. 12 di Viareggio
4	12140	12/02/2008	Commissione Varignano, via dei Marmi, 31 Viareggio
5	12897	15/02/2008	Vodafone Omnitel N.V. nella persona del procuratore ad negozia Francesco Di Fine
6	12899	15/02/2008	Vodafone Omnitel N.V. nella persona del procuratore ad negozia Francesco Di Fine
7	12900	15/02/2008	Vodafone Omnitel N.V. nella persona del procuratore ad negozia Francesco Di Fine
8	12902	15/02/2008	Vodafone Omnitel N.V. nella persona del procuratore ad negozia Francesco Di Fine
9	12903	15/02/2008	Vodafone Omnitel N.V. nella persona del procuratore ad negozia Francesco Di Fine
10	12905	15/02/2008	Vodafone Omnitel N.V. nella persona del procuratore ad negozia Francesco Di Fine
11	13156	15/02/2008	Wind Telecomunicazioni S.p.a. – Procuratore Maurizio Breda
12	13472	16/02/2008	Paolo Salvi per Telecom Italia S.p.a.
13	28420	03/04/2008	Dott. Alberto Benincasa
14	-	26/06/2008	Dirigente Edilizia privata

 Osservazioni fuori termine

Premesso che la procedura della Variante Urbanistica prevede un periodo di osservazioni nei 45 gg. successivi alla pubblicazione, cioè dal 02/01/2008 fino al 15/02/2008. Nel caso specifico alcune osservazioni, evidenziate con il colore nell’elenco precedente, sono giunte fuori termine, ma la Commissione Tecnica ha ritenuto di considerare anche tali osservazioni nello spirito di favorire la partecipazione ed il contributo dei cittadini ai procedimenti amministrativi comunali.

**OSSERVAZIONE n° 1** (prot. n. 89237 del 21/12/2007)

*Rag. Pardini Francesco, via Tabarracci, 21 Viareggio.*

L'osservazione ha per oggetto il nuovo impianto Staz. Radiobase "Nuovo mercato dei fiori – Ex Campo d'Aviazione" gestori Tim/Wind – n. 18.

Nell'istanza si ribadiscono le richieste già avanzate in una precedente lettera datata luglio 2007; si diffida l'amministrazione ad approvare definitivamente il piano nella forma attuale e pertanto i gestori Tim/Wind a costruire l'impianto nel sito indicato; si evidenzia che l'area in cui sorge il nuovo mercato dei fiori non è ancora urbanizzata e che è possibile pertanto una nuova localizzazione dell'impianto in oggetto più rispondente ai requisiti necessari al rispetto delle aree densamente popolate e dei siti sensibili.

**SI PROPONE IL NON ACCOGLIMENTO**

*Motivazioni*

L'antenna n. 18 è stata così ubicata per garantire il servizio nella zona ex Campo d'Aviazione attualmente privo di adeguata copertura, come sottolineato da una precedente richiesta di copertura formulata da TIM/WIND. Si fa presente che tutte le problematiche evidenziate dall'osservante erano state affrontate nella predisposizione del piano e la localizzazione proposta è stata indicata, compatibilmente con l'immobile individuato, nel punto più lontano possibile dalle abitazioni per ridurre possibili effetti significativi. *Si propone il non accoglimento.*

**OSSERVAZIONE n° 2** (prot. n. 4646 del 18/01/2008)

*CO.VI.COM (Coordinamento Viareggio Comitati) – Marcello Ricci, via N. Bixio, 35 Viareggio.*

Il CO.VI.COM (Coordinamento Viareggio Comitati):

*"1) Si oppone fermamente al Nuovo Piano della Telefonia Mobile ed al relativo Regolamento e li respinge incondizionatamente.*

*2) Ritiene che l'A.C. non consideri la salute dei cittadini come interesse primario ed intraprenda, invece, decisioni capaci di originare, inevitabilmente, un aumento del rischio per la salute della popolazione esposta alle radiazioni elettromagnetiche.*

*3) Evidenzia che il Nuovo Piano della Telefonia Mobile è stato, (...), ufficialmente ed incondizionatamente bocciato da:*

- Consulta Comunale per l'Ambiente (Gruppo di lavoro 3 e 4)*
- La Circostrizione T.d.L.*
- La Circostrizione Marco Polo*
- La Circostrizione Viareggio Nuova*
- Il Comitato Cittadini di T.d.L.*
- Il comitato Marco Polo di Viareggio*
- Altri Comitati viareggini."*

Oltre a quanto sopra si chiede all'A.C.:

- 1) la sospensione immediata di tutte le autorizzazioni per ulteriori nuovi impianti;
- 2) l'attivazione del Regolamento elaborato da un'apposita Commissione nel 2001 per il conseguimento della tutela della salute;
- 3) il Valore Soglia di Immissione Effettiva Complessiva dei Campi Elettromagnetici in ciascuna area del territorio comunale non superiore allo 0,5 V/m per le Alte Frequenze e allo 0,2 Micro Tesla per le Basse Frequenze;
- 4) e al Consiglio Comunale che il Nuovo Piano della Telefonia Mobile ed il Relativo Regolamento vengano incondizionatamente bocciati e respinti.

Vengono espone le seguenti motivazioni (sintesi):

- 1) massiccio aumento di nuovi ulteriori siti e SRB;
- 2) si ritiene che il territorio comunale sia già coperto ai fini della comunicazione e già molto inquinato;
- 3) si evidenzia come verso i Gestori sussista solo l'obbligo di garantire la possibilità di comunicazione e non quello di traffico a differenza di quanto sostenuto dall'A.C.;
- 4) si ritiene che la quasi totalità degli impianti esistenti e previsti dal Nuovo Piano siano ubicati in zone abitate ed anche a distanze immediate con le abitazioni civili o luoghi di lavoro o permanenza;
- 5) si ritiene che il Regolamento non contenga i criteri e gli strumenti essenziali ai fini di una reale tutela della popolazione esposta;
- 6) si ritiene che il Regolamento, posteriore e non preventivo al Nuovo Piano della Telefonia Mobile dovrà forzatamente adeguarsi ad una situazione già esistente anziché costituire un metodo ed una regola per attuare un Piano di installazioni vecchie e nuove;
- 7) si rileva che nel 2001 un'apposita Commissione aveva stilato un Regolamento contenente gli elementi idonei per una reale tutela della popolazione esposta;
- 8) si sostiene che qualsiasi Regolamentazione che sia strumento di reale tutela per la salute dei cittadini debba contenere alcuni elementi fondamentali, presenti, del resto, nei principali regolamenti comunali. Tali elementi emergono da considerazioni di ordine scientifico;
- 9) la nuova stesura del Regolamento del 21/08/2006, portante alcune modifiche, è riduttiva e peggiorativa rispetto alla precedente;
- 10) si rileva che non è previsto alcun congegno limitatore di potenza da applicare al connettore di antenna di ogni SRB;
- 11) si sostiene che il Nuovo Piano avrà una breve durata, *“dopo di che si procederà senza dubbio ad accogliere nuovi Gestori e ad autorizzare nuovi ulteriori impianti”*;
- 12) non si ritiene fondata la considerazione che l'A.C. non possa opporsi ai Gestori se non in modo limitato;
- 13) si ritiene che il valore limite di inquinamento di 3 V/m, fissato dall'A.C., sia estremamente alto e portatore di rischio per la salute;
- 14-18) si rileva che il limite di inquinamento previsto dalla legge è pari a 6 V/m (D.M. n.381/1998 e D.P.C.M. 8/7/2003), mentre il limite di campo elettromagnetico che la Scienza ritiene accettabile per la tutela della salute è di 0,2 V/m. Si ritiene che i valori limite fissati dalla legge siano obsoleti e fuori dal contesto scientifico, mentre sarebbe accettabile un valore limite pari a 0,5 V/m. Non si ritiene attendibile l'affermazione dell'A.C. che sul territorio vi sarebbero oggi valori di inquinamento molto bassi, non superiori allo 0,5 circa.
- 19) le proiezioni di impianto della ditta Polab, relativamente a molti siti indicano, su alcune aree, valori di campo elettromagnetico di circa 3 o 4 V/m considerati molto alti;
- 20) si rileva che le proiezioni della Polab evidenziano, in modo simulato e quindi non reale i valori di campo elettronico emessi, per ogni sito, dall'insieme delle stazioni SRB e non i valori di immissione globale effettiva gravitante sull'area intesi come sommatoria di tutti i valori di campo elettromagnetico provenienti anche da altre fonti (altre SRB, microcelle, radioamatori, ecc.) situate anche in siti o aree diverse vicine o lontane;
- 21) il monitoraggio previsto tramite apposite centraline posizionate sul territorio non appare come una reale e sicura garanzia sanitaria;
- 22-23) si ritiene che l'A.C. abbia l'obbligo giuridico di eliminare il rischio e ove possibile minimizzarlo ai valori più bassi possibili ed il dovere di applicare i principi cautelativi della comunità europea posti in essere per la tutela della popolazione esposta.

L'osservazione riporta inoltre una documentazione costituita da studi, considerazioni e riferimenti giurisprudenziali a sostegno delle argomentazioni proposte.

**SI PROPONE IL NON ACCOGLIMENTO**

### *Motivazioni.*

- 1- Impedire nuove autorizzazioni non è consentito dalla normativa vigente che, al contrario, consente ai gestori, anche in assenza di autorizzazione formale, di installare nuovi impianti, considerati opere di urbanizzazione primaria di interesse nazionale. Si propone il non accoglimento.
- 2- La presente richiesta non si riferisce al presente Piano. Tuttavia la necessità di provvedere ad un nuovo Regolamento è dettata dall'evoluzione normativa entrata in vigore dal 2003 in poi. Non pertinente.
- 3- I limiti di esposizione ai campi elettromagnetici sono inderogabilmente fissati con legge dello Stato, avendo quest'ultimo competenza legislativa in materia. La Corte Costituzionale ha infatti più volte affermato che il potere degli Enti locali non è quello di determinare limiti più severi rispetto a quelli fissati dallo Stato per una maggior tutela della salute, ma nel fissare una regolamentazione per il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti come nel caso di specie. Si propone il non accoglimento.
- 4- La richiesta non può essere esaminata dalla presente Commissione Tecnica. Non pertinente.

Nota alle motivazioni addotte. Alla base delle osservazioni c'è una richiesta di opposizione al piano per motivazioni principalmente sanitarie. Si ricorda che la competenza per questa materia è stata assegnata allo Stato (D.Lgs. n. 259/03 e recente giurisprudenza) e, di conseguenza, il Comune, nel piano in oggetto, può soltanto applicare la legislazione nazionale attuale, in particolare, per quanto riguarda i limiti di esposizione ed i valori di attenzione.

Inoltre in merito alle osservazioni relative alla copertura del servizio, si rileva che le richieste avanzate dalle compagnie in termini di nuove aree da coprire hanno consentito di effettuare simulazioni che evidenziano l'effettiva carenza di segnale nelle aree richieste. Si specifica altresì che la copertura dei servizi deve intendersi garantita da tutte le compagnie contemporaneamente. Si propone il non accoglimento.

### **OSSERVAZIONE n° 3** (prot. n. 4915 del 15/02/2008)

*AUSL n. 12 di Viareggio*

In sede di parere l'Azienda USL n. 12 di Viareggio – Dipartimento di Prevenzione U.F. Igiene e Sanità Pubblica si rilevano le seguenti osservazioni:

- 1- nella *Planimetria dello Stato Attuale* tutti gli impianti sono colorati erroneamente con un unico colore mentre in legenda sono indicate tre diverse tipologie contraddistinte con tre diversi colori;
- 2- la *Planimetria dello Stato di Progetto* vengono rappresentati con apposito simbolo triangolare soltanto 2 impianti dei 10 da dismettere;
- 3- nelle *Norme Tecniche di Attuazione* si rilevano refusi sui riferimenti normativi (negli artt. 18 e 21 viene citato il DM 381/98 anziché il DPCM 08/07/2003);
- 4- nelle *Norme Tecniche di Attuazione* si rileva ambiguità nella definizione dei limiti di livello di campo relativamente alle aree e ai siti sensibili e si propone la riformulazione dell'art. 5 – Aree e Siti sensibili come segue:
  - punto A : aggiungere, dopo il punto 1 e 2, la dizione “*La localizzazione di impianti su queste aree può essere prevista solo se assolutamente indispensabile alla copertura del servizio. In ogni caso in queste aree non possono essere superati i limiti di esposizione previsti dall'art. 3 e dall'art. 4 del DPCM 8 luglio 2003.*”
  - punto B : aggiungere, dopo i punti 1, 2, 3, 4, 5, la dizione “*In corrispondenza dei siti suddetti non possono essere superati i limiti di esposizione previsti dall'art. 3 e dall'art. 4 del DPCM 8 luglio 2003.*”

**SI PROPONE L'ACCOGLIMENTO**

*Motivazioni.*

- 1- La planimetria dello stato attuale rileva un evidente errore di colorazione che verrà corretto nella stesura finale. Si propone l'accoglimento.<sup>a</sup>
- 2- L'osservazione fa riferimento ad una versione non aggiornata dell'elaborato grafico relativo allo *stato di progetto*, già modificato nella stesura definitiva adottata. Gli impianti da dismettere, rappresentati con apposito simbolo triangolare e previsti nella planimetria dello stato di progetto, sono in numero di 2. I rimanenti 8 impianti non sono dismissioni ma rilocalizzazioni di impianti già previsti dal precedente Piano della telefonia del 2002: nella stesura finale degli elaborati grafici, tenendo conto anche delle richieste dell'osservante, è stato eliminato dalla legenda il riferimento al precedente Piano della telefonia per evitare errori di interpretazione. Si propone l'accoglimento.
- 3- Le Norme Tecniche di Attuazione della Variante Urbanistica sono state elaborate tenendo conto, naturalmente, della legislazione vigente e, in particolare, dei limiti previsti dal DPCM 08/07/2003, come si evince dall'art. 1 lett. a. Peraltro i limiti previsti dal DPCM 08/07/2003 confermano sostanzialmente quelli del D.M. 381/98. Tuttavia i refusi rimasti per un mero errore materiale nelle NTA relativi al D.M. 381/98, verranno aggiornati con riferimento al DPCM 8 luglio 2003, come indicato dall'osservante. Si propone l'accoglimento.<sup>b</sup>
4. In conseguenza dell'osservazione presentata si modificano le Norme Tecniche di Attuazione della Variante Urbanistica all'art. 5 punto B), dopo i punti 1, 2, 3, 4, 5 si aggiunge la dizione: *"In prossimità dei siti suddetti non potranno essere superati i valori limite massimi del campo elettromagnetico necessari a garantire la copertura del servizio o comunque non superiori ai limiti previsti dagli art. 3 e 4 del DPCM 8 luglio 2003."* Il punto A) non viene modificato in quanto nella stesura adottata fa già riferimento ai limiti previsti dagli art. 3 e 4 del DPCM 8 luglio 2003.<sup>c</sup> Si propone l'accoglimento.

**OSSERVAZIONE n° 4** (prot. n. 12140 del 12/02/2008)

*Commissione Varignano, via dei Marmi, 31 Viareggio.*

La Commissione Varignano:

- fa presente che il servizio di comunicazione è garantito su tutto il territorio comunale ed esiste una copertura per tutti i gestori presenti;
- chiede una limitazione degli impianti;
- suggerisce il posizionamento di nuove installazioni in aree comunali;
- ricorda che tutti i macro impianti devono avere, in testa al palo di sostegno delle antenne, le lampade rosse per la sicurezza dei voli.

Vengono inoltrate le seguenti 15 osservazioni:

1. Antenna n. 2 Via della Gronda Vodafone - si chiedono informazioni circa l'antenna a stilo installata su testa pilone sostegno antenne. Si chiede a cosa serve e se è parte integrante del servizio della telefonia mobile.

---

<sup>a</sup> Modifica Tavola Stato Attuale

<sup>b</sup> Modifica NTA agli art. 15 comma 3, art. 17 comma 1 e 2, art. 20 comma 5 con l'inserimento del riferimento al DPCM 08/07/2003.

<sup>c</sup> Modifica NTA art. 5 punto B): in prosecuzione dell'ultima frase si inserisce la dizione *"In prossimità dei siti suddetti non potranno essere superati i valori limite massimi del campo elettromagnetico necessari a garantire la copertura del servizio o comunque non superiori ai limiti previsti dagli art. 3 e 4 del DPCM 8 luglio 2003."*

2. Antenna n. 3 Terrazza della Repubblica – “Impianto per quattro gestori”. Non viene condivisa l’eventuale installazione di apparati su Principe di Piemonte; si chiede di ricercare la localizzazione su un unico sito.
3. Antenna n. 4 Via Durazzo – Si chiede lo smantellamento della SRB esistente.
4. Antenna n. 5 Mercato dei Fiori – In merito al problema delle emissioni si chiede di tenere in considerazione, nell’eventuale localizzazione dell’impianto, la presenza delle abitazioni circostanti.
5. Antenna n. 6 Parcheggio Rondinella – Si chiede, qualora l’impianto sia necessario, la sua localizzazione su pilone di illuminazione nell’area ferroviaria lato via Aurelia nord.
6. Antenna n. 7 Resede Esselunga – Non se ne condivide la localizzazione; si chiede di ricercare un accorpamento in altri siti.
7. Antenna n. 8 Piazza Dante – Si chiede lo smantellamento della SRB esistente.
8. Antenna n. 11 Passeggiata traliccio Piazza Mazzini – Si rileva che non è indicato il luogo di posizionamento del traliccio; si chiede se l’impianto non sia già installato sull’orologio.
9. Antenna n. 13 Via dei Platani – Si chiede una riduzione degli impianti esistenti.
10. Antenna n. 16 Mercato ittico – Data l’altezza delle costruzioni presenti si chiede un aumento dell’altezza delle antenne presenti.
11. Antenna n. 18 Nuovo Mercato dei Fiori – Ai fini della localizzazione, si chiede di tenere presente il problema dell’inquinamento sulle abitazioni circostanti.
12. Antenna n. 19 Via Comparini, zona autoparco SEA – Si rileva che il segnale del gestore Vodafone è presente lungo tutto il percorso dal Cavalcaferrovia di T.d.L. a Viareggio, pertanto non si comprende l’individuazione di un nuovo impianto.
13. Si chiede lo smantellamento degli impianti presenti su carrello mobile nei pressi del Frau Marlen e l’accorpamento su altri siti.
14. Si chiede lo smantellamento dell’impianto esistente sullo stabile “Talamoni” che non rientra nel piano adottato.
15. Si chiede il censimento di tutte le microcelle e micro-impianti esistenti sul territorio comunale dei gestori presenti.

## **SI PROPONE IL PARZIALE ACCOGLIMENTO**

### *Motivazioni*

Si ritiene non corretta l’affermazione che il servizio sia garantito su tutto il territorio comunale in quanto le verifiche preliminari alla redazione del Piano hanno individuato carenze di copertura in alcune aree e per alcuni gestori. Si considera altresì il posizionamento degli impianti su aree di proprietà comunale non possa essere un criterio di scelta esclusivo, ma soltanto preferenziale. Il posizionamento di luci rosse di segnalazione non risulta essere previsto da alcuna disposizione normativa. *Si propone il non accoglimento.*

Esaminiamo di seguito le ulteriori 15 richieste:

- 1- Relativamente all’impianto cartografato con il n. 2 (via della Gronda), l’antenna a stilo installata sulla testa del pilone serve per la trasmissione di segnale con tecnologia DVB-H, differente dalla tecnologia utilizzata per la telefonia mobile, ma sempre disciplinata dal medesimo D.lgs. n 259/03.
- 2- Relativamente all’impianto cartografato con il n. 3 (Terrazza della Repubblica) la scelta della localizzazione è congruente con i criteri di individuazione dei siti su aree

- preferibilmente di proprietà comunale espressi nelle norme tecniche. Il riferimento ad un unico impianto utilizzato da più gestori è sicuramente possibile ma dovrà essere valutato nella sua forma architettonica dalle autorità competenti. *Si propone il parziale accoglimento.*
- 3- Relativamente all'impianto cartografato con il n. 4 (via Durazzo) il Piano prevede già la dismissione dell'impianto in oggetto e ricollocazione del gestore su nuovo sito. *Si propone l'accoglimento.*
  - 4- Relativamente all'impianto cartografato con il n. 5 (Mercato dei Fiori) la riduzione delle emissioni elettromagnetiche è già stata valutata negli studi preliminari alla stesura del Piano. *Si propone l'accoglimento.*
  - 5- Relativamente all'impianto cartografato con il n. 6 (Parcheggio Rondinella) lo spostamento richiesto non risulta idoneo a garantire la necessaria copertura. *Si propone il non accoglimento.*
  - 6- Relativamente all'impianto cartografato con il n. 7 (Resede ENEL Esselunga) la localizzazione prevista proviene da valutazioni relative sia alla copertura del servizio sia di natura sanitaria, per cui tale collocazione è risultata la più idonea possibile. *Si propone il non accoglimento.*
  - 7- Relativamente all'impianto cartografato con il n. 8 ( antenna Piazza Dante) il Piano prevede già la dismissione dell'impianto in oggetto e ricollocazione del gestore su nuovo sito. *Si propone l'accoglimento*
  - 8- Relativamente all'impianto cartografato con il n. 11 ( passeggiata traliccio Piazza Mazzini) si precisa che il sito previsto nel Piano è quello relativo al traliccio dell'impianto di illuminazione per il Carnevale posto a sud di Piazza Mazzini. Non risulta alcun impianto già installato sull'orologio.
  - 9- Relativamente all'impianto cartografato con il n. 13 ( via dei Platani) la valutazione sul numero degli operatori previsti è già stata effettuata in sede di stesura del Piano ai fini della necessaria copertura del servizio. *Si propone il non accoglimento.*
  - 10- Relativamente all'impianto cartografato con il n. 16 (Mercato Ittico) si precisa che il presente Piano non disciplina i parametri dimensionali degli impianti ed in particolare le altezze delle antenne, avendo tuttavia effettuato le valutazioni preliminari in forma cautelativa con le minime altezze utili per garantire il rispetto dei parametri sanitari e la verifica definitiva sull'impianto reale verrà effettuato sulla pratica sanitaria preliminare all'autorizzazione. *Si propone il non accoglimento.*
  - 11- Relativamente all'impianto cartografato con il n. 18 (Nuovo Mercato dei Fiori) la riduzione delle emissioni elettromagnetiche è già stata valutata negli studi preliminari alla stesura del Piano. *Si propone l'accoglimento.*
  - 12- Relativamente all'impianto cartografato con il n. 19 (via Comparini) la localizzazione prevista proviene da valutazioni relative sia alla copertura del servizio sia di natura sanitaria. Una verifica effettuata con terminale mobile non è elemento sufficiente per poter affermare la presenza di copertura del gestore su tutta l'area d'interesse. *Si propone il non accoglimento.*
  - 13- Relativamente agli impianti della Marina di Torre del Lago ed in particolare a quello sul carrello mobile, il Piano ha previsto la dismissione dell'impianto esistente e la sua ricollocazione, per ragioni di copertura del servizio, lungo il Viale Europa nel sito cartografato con il numero 27. *Si propone il parziale accoglimento.*
  - 14- L'installazione dell'impianto sul palazzo Talamoni via S. Martino angolo via Fratti non rientra tra quelle previste dal Piano e comunque l'impianto è stato oggetto di procedimento

sanzionatorio (ordinanza di demolizione) sulla quale ad oggi pende giudizio di fronte al Giudice Amministrativo. Si propone l'accoglimento.

15- Relativamente alle microcelle, durante l'elaborazione del Piano è stato effettuato un censimento ed è stato opportunamente valutato il relativo inquinamento elettromagnetico ed è in corso un aggiornamento del censimento effettuato. Si propone l'accoglimento.

**OSSERVAZIONE n° 5** (prot. n. 12897 del 15/02/2008)

*Vodafone Omnitel N.V. nella persona del procuratore ad negozia Francesco Di Fine*

Si rileva che *“pretendendo di assoggettare l'impianto della Vodafone Omnitel a permesso di costruire (..) l'amministrazione comunale stabilisce una procedura notevolmente aggravata, rispetto a quella prevista dal D.Lgs. n. 259/2003, per ottenere l'autorizzazione all'installazione di stazioni radio base, violando così l'art. 1 comma 2 della L. n. 241/1990 – in base alla quale “la pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria” – e l'art. 87 comma 9 del D.Lgs. 259/2003, che attribuisce agli enti locali solo la facoltà di adottare ulteriori forme di semplificazione del procedimento. Alla luce di quanto detto appaiono del tutto inconferenti i richiami – operati dalle N.T.A. – art. 78 comma 1 lett. D) della L.R. Toscana 1/2005”.*

Detto articolo della L.R. 1/2005 stabilisce, al comma 1 punto d), che sono soggette a permesso di costruire le trasformazioni urbanistiche che comportino *“la realizzazione di infrastrutture e d'impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificati”.* Si ritiene che detta previsione, se applicata agli impianti di telefonia mobile, contrasti con quanto stabilito nelle direttive comunitarie e con il procedimento di autorizzazione voluto dal legislatore.

**SI PROPONE IL PARZIALE ACCOGLIMENTO**

*Motivazioni*

Considerando che la stesura del piano è antecedente agli ultimi orientamenti giurisprudenziali, si accoglie l'osservazione e si propone la modifica degli art. 10, 11 e 12 e la stesura di due nuovi art. 10 e 11 come di seguito riportati con il conseguente aggiornamento della numerazione degli art. successivi. Il presente Piano, nel rispetto dei principi di semplificazione della L. 241/1990 e, in particolare, dell'art. 87 del D.lgs 259/2003, nonché della giurisprudenza ormai prevalente in materia, inserisce la procedura dell'art 87 del D.lgs 259/2003 compresi tempi indicati nelle NTA facendo presente che questo procedimento autorizzativo, come suo contenuto imprescindibile, contiene anche la verifica della compatibilità urbanistico-edilizia, essendo venuto meno il cosiddetto principio di indifferenza urbanistica delle infrastrutture di telecomunicazioni.

**ART. 10 -PROCEDIMENTO UNICO**

- 1) Il procedimento unico comprensivo della verifica di conformità urbanistico-edilizia è quello previsto dall'art. 87 D.lgs 259/03 in attuazione dell'art.41 della L. 166/2002.
- 2) L'installazione, la modifica e l'adeguamento degli impianti per la telefonia cellulare, nonché la modifica delle caratteristiche di emissione dei medesimi, è subordinata al rilascio dell'Autorizzazione Unica da parte del Comune nelle forme e nei tempi previsti dall'art. 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche).

Nel rilascio dell'Autorizzazione Unica si terrà conto anche della conformità alle norme urbanistiche ed edilizie vigenti.

- 3) L'Autorizzazione Unica viene rilasciata dal Dirigente del settore preposto ed è ad ogni effetto titolo unico per la realizzazione degli impianti in questione.
- 4) La domanda volta al rilascio dell'Autorizzazione Unica deve contenere la documentazione di cui all'Allegato 13 del D.lgs 259/1003, nonché eventuali ulteriori autorizzazioni/nulla-osta rilasciate in conformità con le leggi vigenti (es. concessione demaniale, autorizzazione doganale, etc).
- 5) L'Ufficio competente all'istruttoria acquisisce i pareri, ove non già acquisiti direttamente dall'istante:
  - a) dell'ARPAT, corredato dallo studio previsionale, e con raggio di 300 metri dalla nuova emittente, dei livelli massimi di esposizione ai campi elettromagnetici come generati dalla nuova installazione, con indicazione del presunto livello di esposizione causato dalla concomitante presenza di altre sorgenti a radiofrequenza. Nel suo parere l'ARPAT valuterà altresì l'impatto acustico determinato dalle ventole di raffreddamento nel caso di impianti rumorosi;
  - b) dell'AUSL cui sarà appositamente inoltrata la documentazione fornita dal gestore ed il parere dell'ARPAT, per i profili di propria competenza;
  - c) qualora la localizzazione dell'impianto lo richiedesse, l'Ufficio competente dovrà acquisire anche i pareri e/o autorizzazioni di altri enti quali il Genio Civile. Per le zone soggette a tutela paesistico-ambientale dovranno essere rispettate le procedure di cui al D.lgs 42 del 22 gennaio 2004 (Codice Urbani). Per le zone ricadenti nell'area del Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli si dovrà tenere conto dell'autorizzazione e delle relative prescrizioni previste a norma del regolamento d'uso del Parco approvato con Del. G.R. 7375/93;
  - d) eventuali nullaosta o autorizzazioni ai sensi del comma precedente.
- 6) L'Autorizzazione Unica comunale di cui al presente comma è rilasciata entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza.
- 7) La realizzazione di opere in assenza o in difformità dall'autorizzazione è soggetta alle disposizioni del Titolo IV "Vigilanza sull'attività edilizia, responsabilità e sanzioni" della Parte I del D.P.R. 6 giugno 2001 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia".
- 8) Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, vale la procedura di cui all'art. 87 del D.lgs 259/2003.
- 9) Copia delle Autorizzazioni Uniche rilasciate verranno inviate all'Ufficio Ambiente per le verifiche ed i monitoraggi previsti dal presente piano.

#### **ART. 11 – INTERVENTI SOTTOPOSTI A DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA'**

1. Sono sottoposti a semplice Dichiarazione di inizio attività (DIA):
  - a) gli interventi riguardanti gli impianti con potenza in singola antenna uguale o inferiore a 20 Watt e non comportanti la realizzazione di pali o tralicci;
  - b) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che non comportino alcun tipo di modifica;

- c) gli interventi di sostituzione di parti delle strutture portanti (tralicci, pali, ecc.) e di componenti tecnologiche deteriorate degli impianti, purché eseguiti con elementi aventi le stesse caratteristiche e prestazioni;
  - d) gli interventi di soppressione e rimozione degli impianti e bonifica del sito.
2. Sono inoltre sottoposti a Dichiarazione di inizio attività gli impianti mobili su carrato, e gli impianti provvisori, come specificato al successivo art. 14.
  3. Sono inoltre sottoposti a Dichiarazione di Inizio Attività gli adeguamenti degli impianti esistenti alla tecnologia DVB-H o similari.
  4. Copia delle DIA presentate verranno inviate all'Ufficio Ambiente per le verifiche ed i monitoraggi previsti dal presente piano.<sup>d</sup>

Si propone il parziale accoglimento.

**OSSERVAZIONE n° 6** (prot. n. 12899 del 15/02/2008)

*Vodafone Omnitel N.V. nella persona del procuratore ad negozia Francesco Di Fine*

L'osservazione è relativa all'impianto n.8 P.za Dante indicato come "da dismettere", Stazione Radio Base esistente ed attiva in servizio Vodafone Omnitel.

Si ritiene che per la delocalizzazione dell'impianto suddetto siano necessari congiuntamente i seguenti impianti Vodafone Omnitel:

- Impianto n. 11 Passeggiata palo P.za Mazzini (necessario palo H 24 m base antenna); in alternativa (ove tale palo non fosse autorizzabile) si propone la validazione di un edificio privato già acquisito dal gestore Vodafone Omnitel denominato Hotel Bella Riviera;
- Impianto n. 12 Sottostazione elettrica cositing sul palo Wind esistente;
- Impianto n. 13 via dei Platani cositing sul traliccio Telecom esistente.

**SI PROPONE IL PARZIALE ACCOGLIMENTO**

*Motivazioni*

Relativamente all'impianto n. 8 (p.za Dante), il Piano propone da un lato la sua dismissione, ma, dall'altro prospetta anche la riorganizzazione della copertura mediante l'attivazione del nuovo impianto n. 6 ed il cositing degli impianti vicini. Per tale motivo la richiesta del coinvolgimento degli impianti n. 12 e 13, attualmente utilizzati solo dall'operatore TIM, è tecnicamente possibile a causa della ridotta variazione dell'impatto elettromagnetico prodotta ed in forza dell'esistenza di accordi di collaborazione a livello nazionale tra gestori.

La richiesta dell'installazione di un nuovo operatore sulla stazione SRB n. 11 (p.za Mazzini), invece, non è accoglibile per la presenza in zona di molti operatori, in quanto si configurerebbe come implementazione al Piano. Tale richiesta verrà comunque sottoposta all'esame del Gruppo di Valutazione, quando operativo. <sup>e</sup> Si propone il parziale accoglimento.

**OSSERVAZIONE n° 7** (prot. n. 12900 del 15/02/2008)

*Vodafone Omnitel N.V. nella persona del procuratore ad negozia Francesco Di Fine*

<sup>d</sup> Modifica delle NTA agli art. 10, 11 e 12 come indicato nella controdeduzione.

<sup>e</sup> Modifica dell'allegato A prevedendo n. 2 operatori per l'impianto n. 12 e n. 4 operatori per l'impianto n. 13.

L'osservazione è relativa all'impianto n. 19 Autoparco SEA Comparini indicato come "nuovi impianti", nuova Stazione Radio Base Vodafone Omnitel da realizzare a Bicchio.

Si spiega che la richiesta di concessione dell'area in oggetto ha purtroppo riscontrato il parere contrario da parte dell'Ente che per il Comune di Viareggio gestisce l'impianto Autoparco SEA, pertanto, per realizzare l'impianto in un'area adiacente, Vodafone Omnitel ha sottoscritto un contratto di locazione di un'area privata, ubicata in via Fosso Guidario, 15 e contraddistinta al N.C.T. Foglio 31 particella n. 989.

Si richiede di conseguenza la validazione di tale area nella Variante per la realizzazione della Stazione Radio Base in oggetto.

### **SI PROPONE L'ACCOGLIMENTO**

#### *Motivazioni*

Data l'indisponibilità della SEA ad accogliere l'impianto n. 19 nell'autoparco e l'assenza di edifici di proprietà comunale nelle vicinanze, la soluzione richiesta di localizzazione in terreno adiacente (a 50 m) risulta compatibile con le esigenze di copertura del servizio senza sostanziali variazioni dell'impatto elettromagnetico. <sup>f</sup> *Si propone l'accoglimento.*

#### **OSSERVAZIONE n° 8** (prot. n. 12902 del 15/02/2008)

*Vodafone Omnitel N.V. nella persona del procuratore ad negozia Francesco Di Fine*

L'osservazione è relativa all'impianto n. 18 Nuovo Mercato dei fiori Campo d'Aviazione indicato come "nuovi impianti", nuova Stazione Radio Base Vodafone Telecom-Wind da realizzare nel quartiere ex Campo d'Aviazione.

*"L'osservazione presentata dal gestore Vodafone Omnitel riguarda esclusivamente l'inserimento del gestore Vodafone Omnitel tra i gestori ammessi alla realizzazione in cositing dell'impianto n. 18 Nuovo Mercato dei Fiori Campo d'Aviazione. Tale Impianto non è tra quelli indicati come prioritari ma sarà inserito nel nuovo Piano di Sviluppo per l'ottimizzazione della copertura UMTS e DCS nel quartiere Ex campo d'Aviazione."*

### **SI PROPONE IL NON ACCOGLIMENTO**

L'osservante richiede concretamente una nuova installazione non prevista nella fase ricognitiva preliminare al Piano e che incide sull'impatto elettromagnetico dell'area. La richiesta andrà ripresentata in occasione dell'aggiornamento del Piano.

*Si propone il non accoglimento.*

#### **OSSERVAZIONE n° 9** (prot. n. 12903 del 15/02/2008)

*Vodafone Omnitel N.V. nella persona del procuratore ad negozia Francesco Di Fine*

L'osservazione è relativa all'impianto n. 27 Viale Europa, esistente nella frazione di Torre del Lago ed indicato come "impianti da confermare",.

L'osservazione riguarda esclusivamente *"l'inserimento del gestore Vodafone Omnitel nell'impianto esistente in cositing con il gestore Telecom anziché nel nuovo impianto in cositing con il gestore H3G. La motivazione della richiesta di modifica sta nel fatto che l'area dell'impianto Telecom, rispetto all'area indicata dalla Variante, è più vicina all'impianto provvisorio Vodafone Omnitel e pertanto la delocalizzazione della Stazione Radio Base su palo Telecom garantisce un sostanziale mantenimento degli attuali standard qualitativi del Servizio offerto, limitando così il disagio all'utenza causato dallo spostamento dell'impianto. Inoltre i gestori Vodafone e Telecom hanno*

---

<sup>f</sup> Modifica Planimetria Stato Progetto con nuova localizzazione impianto n. 19.

*recentemente siglato un accordo a livello nazionale, per la condivisione delle strutture porta antenne al fine di ridurre il numero di pali e tralicci sul territorio, pertanto il cositing Vodafone-Telecom sul palo esistente è da ritenersi prioritario alle condivisioni di ospitalità con altri gestori di telefonia”.*

#### **SI PROPONE IL NON ACCOGLIMENTO**

La richiesta dell'osservante, alla luce delle indagini preliminari al Piano, non può essere accolta in quanto aggraverebbe l'attuale livello di campo elettromagnetico già consistente nell'area in oggetto. Tuttavia la problematica evidenziata dall'osservante verrà sottoposta al Gruppo Tecnico di Valutazione per una ulteriore successiva verifica finalizzata a quanto proposto dall'osservante.

Si propone il non accoglimento.

#### **OSSERVAZIONE n° 10** (prot. n. 12905 del 15/02/2008)

*Vodafone Omnitel N.V. nella persona del procuratore ad negozia Francesco Di Fine*

L'osservazione è relativa agli impianti n. 23 T.d.L. Stazione, e n. 24 T.d.L. Villa Rosi indicati come “impianti da confermare”, esistenti nella frazione di Torre del Lago Puccini.

L'osservazione riguarda esclusivamente “l’inserimento del gestore Vodafone Omnitel in almeno uno dei due impianti confermati dalla Variante. Tale impianto non è tra quelli indicati come prioritari ma sarà inserito nel nuovo Piano di Sviluppo Vodafone Omnitel, per l’ottimizzazione della copertura UMTS e DCS nel centro della Frazione di Torre del Lago Puccini. Nella scelta dell’area da condividere tra T.d.L. Stazione T.d.L. Villa Rosi, si porta a conoscenza che i gestori Vodafone e Telecom hanno recentemente siglato un accordo a livello nazionale, per la condivisione delle strutture porta antenne al fine di ridurre il numero di pali e tralicci sul territorio, pertanto il cositing Vodafone-Telecom è da ritenersi prioritario alle condivisioni di ospitalità con altri gestori di telefonia”.

#### **SI PROPONE IL NON ACCOGLIMENTO**

L'osservante richiede concretamente una nuova installazione non prevista nella fase ricognitiva preliminare del Piano e che incide sull'impatto elettromagnetico dell'area.

La richiesta andrà ripresentata in occasione dell'aggiornamento del Piano.

Si propone il non accoglimento.

#### **OSSERVAZIONE n° 11** (prot. n. 13156 del 15/02/2008)

*Wind Telecomunicazioni S.p.a. – Procuratore Maurizio Breda*

L'osservazione è relativa ai seguenti impianti:

- posizione n. 23 – sito LU100 T.d.L. Centro
- posizione n. 18 – sito LU101 Viale dei Tigli
- nuova area di ricerca zona San Paolino – nome sito LU076 San Paolino 2.

Per la realizzazione della rete UMTS e completare quella GSM nel Comune di Viareggio, nel rispetto degli obiettivi imposti dal Ministero delle Comunicazioni, si esprime la necessità di inserire una nuova area di ricerca in prossimità del centro e opzionare le posizioni 18 e 23.

#### **SI PROPONE IL NON ACCOGLIMENTO**

Il Piano ha già previsto gli operatori sugli impianti 23 e 18 in base alle esigenze di sviluppo degli operatori manifestate preliminarmente alla sua stesura.

La richiesta del cositing da parte di un nuovo operatore sull'impianto n. 3 si configura come una nuova installazione non prevista nella fase ricognitiva preliminare del Piano e che incide sull'impatto elettromagnetico dell'area.

La richiesta andrà ripresentata in occasione dell'aggiornamento del Piano.

Si propone il non accoglimento.

**OSSERVAZIONE n° 12** (prot. n. 13472 del 16/02/2008)

*Paolo Salvi per Telecom Italia S.p.a.*

Si osserva che la disciplina comunale “sono presenti concetti e terminologie tendenti prevalentemente ad escludere, più che a consentire la progettazione di nuovi impianti mettendo inoltre in pericolo la funzionalità e l'esistenza del patrimonio esistente, adottando troppi vincoli alla realizzazione degli impianti stessi, contravvenendo alla ratio delle sentenze della Consulta e della normativa vigente.

Si propongono le seguenti questioni:

1) Relazione Tecnica Cap. 3 – *Piano Regolatore Vigente*. Si ritiene inaccettabile prevedere la dismissione di impianti già attivi e quindi inseriti in una Rete costituita per garantire una copertura ed una qualità del servizio in linea con quanto richiesto dal cliente ed in osservanza delle norme previste dalla Concessione Governativa.

2) Relazione Tecnica Cap. 4 – *Criteri progettuali, Finalità e Obiettivi*. In merito all'obiettivo della tutela della salute umana, l'ambiente e il paesaggio come beni primari, si ricorda che spettano ai Comuni le funzioni amministrative di base; sono di competenza normativa dello stato la tutela della concorrenza e della libertà di comunicazione, le determinazioni dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale e la tutela della salute, il governo del territorio, l'ordinamento delle comunicazioni, produzione trasporto e distribuzione nazionale dell'energia e la valorizzazione dei beni ambientali.

3) NTA Art. 2 – Finalità e obiettivi di salute. Si ripropone quanto osservato in merito al capo 4 della Relazione Tecnica.

4) NTA Art. 3 – Criteri per la localizzazione degli impianti. Si riporta che “*nella nota 1 viene indicata tra i gestori TIM e non Telecom Italia (...) in data 1 marzo 2006 ha avuto efficacia la fusione per incorporazione di Tim Italia S.p.a in Telecom Italia S.p.a. Al punto 1) in merito alla definizione di “Impianto di telefonia mobile”, si fa presente che gli impianti di Telefonia Mobile (... nei quali sono ospitate “parabole di uno o più gestori”) utilizzano normalmente diverse infrastrutture (anche paline), sulle quali trovano posto “antenne” (e non solo parabole) di diversa dimensione e tecnologia. Al comma 3 si ammette la localizzazione degli impianti solo a destinazione non residenziale (preferibilmente di proprietà comunale)*”. Si considerano illegittime le disposizioni regolamentari con le quali l'ente locale, attraverso l'individuazione di specifiche destinazioni di zona, stabilisce divieti generali di installazione all'interno del centro o in gran parte del territorio tali da impedire la copertura del territorio comunale. Si sostiene che “*l'assimilazione in via normativa delle infrastrutture di reti pubbliche di telecomunicazioni alle opere di urbanizzazione primaria comporta che le stesse possano trovare collocazione in qualsiasi ambito del territorio comunale in quanto compatibili con qualsiasi tipo di ripartizione urbanistica adottata dall'A.C. e debbano collegarsi ed essere poste al servizio dell'insediamento abitativo e non essere da esso avulse ricorrendo ad una localizzazione lontana dai centri di utenza*”.

5) NTA Art. 4 – Divieto di installazione degli impianti. Si esprime dissenso circa il divieto dell'installazione degli impianti nei siti sensibili, ritenuto particolarmente limitante per i Gestori.

6) NTA Art. 5 – Aree e siti sensibili. Si chiede di fare riferimento nella normativa a “Siti sensibili” piuttosto che ad “Aree sensibili”, in quanto si ritiene che l’Amministrazione non dovrebbe prevedere un generale divieto di installazione degli impianti sull’intero territorio comunale volto a generare un’assoluta preclusione di realizzazioni di stazioni radio base per telefonia in ampie zone territoriali omogenee; simili limitazioni sarebbero non già funzionali al governo del territorio, ma ad una *“mal interpretata tutela della salute dai rischi dell’elettromagnetismo, materia attribuita in via esclusiva allo Stato. In particolare, si chiede che siano esclusi da questa fattispecie i campi sportivi che generalmente, per la presenza di pali per l’illuminazione, sono ritenuti particolarmente idonei per ospitare gli impianti dei gestori”*.

7) NTA Art. 6 – Individuazione cartografica degli impianti. Si rileva che nella cartografia sono riportati gli impianti esistenti e quelli previsti, oltre alle microcelle ed alla picocelle denunciate dai gestori. Non si ritiene accettabile, come confermato dall’allegato A, la non previsione di impianti in via Durazzo e P.zza Dante, sedi di due impianti già attivi di Telecom Italia.

8) NTA Art. 8 – Programma e procedure di valutazione. Si rileva che il comma 11 subordina ogni revisione di localizzazione degli impianti di telefonia, che comporti variazione al piano, all’approvazione di una variante al P.R.G.. Ciò comporta per i gestori, un importante aggravio del procedimento.

9) NTA Art. 9 – Gruppo Tecnico di Valutazione. Si evidenzia come, nella composizione del Gruppo, sia prevista la presenza di rappresentanti delle associazioni ambientaliste e dei comitati, ma non quella dei gestori.

10) NTA Art. 10 – Autorizzazione. Si riporta: *“al comma 6 si chiede che sia prodotto, contestualmente alla presentazione dell’istanza, parere Arpat ed Ausl, il che, ai sensi del D.lgs 259/03, è ovviamente impossibile. Nel comma 7, però, è scritto che il parere Arpat è acquisito dall’ufficio competente, insieme con quello dell’Ausl (non previsto dal D.lgs 259/03) ed anche del Genio Civile (il quale è chiaramente incompetente in questa fase, dovendosi presentare al Genio Civile un progetto strutturale esecutivo e non un progetto architettonico di massima, come invece si deve fare in fase di presentazione dell’istanza)”*.

11) NTA Art. 11 – Impianti sottoposti a permesso di costruire. Si ritiene *“illegittimo sottoporre l’installazione di torri e tralicci per impianti di radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione ad un iter autorizzatorio comunale (rilascio del permesso di costruire) ulteriore rispetto a quanto previsto dall’art. 87 del D.lgs 259/03. La tutela del territorio e la programmazione urbanistica sono salvaguardate dalle norme statali in vigore ed affidate proprio agli enti locali competenti (...) tenuti ad esercitarle all’interno dell’unico procedimento previsto dalla normativa nazionale, anziché porre in essere un distinto procedimento. – (Sentenza Corte Costituzionale n. 129/06)”*. Si ritiene che la giurisprudenza amministrativa sia ormai consolidata nel sostenere la tesi dell’assorbimento delle valutazioni urbanistico-edilizie nel procedimento delineato dall’art. 87 del Codice delle comunicazioni elettroniche e che conseguentemente non sia possibile prevedere un procedimento che da un lato affianca quello descritto dall’art. 87 l’avvio di un iter autorizzatorio ai sensi del D.P.R. 380/01. *“Conseguentemente, la documentazione da presentarsi per l’ottenimento del titolo sarà unicamente quella già prevista dall’Allegato 13 del D.lgs. 259/03”*.

12) NTA Art. 12 – Interventi sottoposti a dichiarazione di inizio attività. Si rileva che dal punto di vista urbanistico, sono riferiti ai carrati ed alla manutenzione senza modifiche (oltre che alla “soppressione degli impianti”). Si ritiene che la DIA, intesa come procedura prevista dal D.lgs

259/03, dovrebbe essere prevista normalmente per tutte le altre tipologie di impianti, compreso quelli definitivi, per l'ottenimento della autorizzazione integrata (sanitaria e urbanistica).

13) NTA Art. 13 – Documentazione tecnica richiesta per impianti sottoposti a concessione edilizia. Si chiede che la documentazione richiesta per l'ottenimento del titolo sia unicamente quella prevista dall'Allegato 13 del D.lgs. 259/03.

14) NTA Art. 14 – Attestazione di conformità e comunicazione di entrata in esercizio. E' richiesta come condizione essenziale per l'attivazione dell'impianto. Si ritiene che ciò comporti un ulteriore aggravio amministrativo non coerente con quanto previsto nel D.lgs. 259/03.

15) NTA Art. 15 – Impianti mobile su carrato, impianti provvisori. E' consentita per 120 giorni, con un preavviso di 45 giorni e con semplice comunicazione. Si ritiene non chiaro l'iter e a quale riferimento normativo ci si deve rivolgere (vedi la DIA di cui all'art. 12).

16) NTA Art. 17 – Indirizzi per la progettazione e realizzazione degli impianti. *“Viene richiesta l'installazione obbligatoria di un cartello con l'indicazione di dati sensibili e/o riservati. Si chiede l'eliminazione di questo articolo”*.

17) NTA Art. 18 – Azioni di risanamento. *“Si ritiene che il Comune non possa intervenire in caso di superamento di valori “non giustificati dalle esigenze di copertura del servizio come concordati”, anche se rientranti nei limiti previsti dalla normativa nazionale (comma 2), imponendo azioni di risanamento”*.

18) NTA Art. 19 – Rilocalizzazione degli impianti. L'articolo prevede la rilocalizzazione degli impianti non conformi entro “un anno dall'entrata in vigore delle presenti Norme”. Si ritiene tale prescrizione non accettabile, in quanto comporterebbe la ricollocazione di impianti già attivi e quindi potrebbe mettere in crisi il corretto funzionamento della Rete.

19) NTA Art. 21 – Sanzioni amministrative. Si ritiene che il comune preveda un sistema sanzionatorio pesante vessatorio. *“In generale, la pubblica amministrazione può stabilire delle clausole penali, solo se v'è una espressa previsione legislativa in tal senso. Le clausole in questione o sono espressione di autonomia negoziale, e allora occorre il consenso (espreso) della parte, oppure, in quanto espressione di potere sanzionatorio, non sono nella disponibilità di una fonte secondaria come il regolamento, dato che le sanzioni sono soggette alla riserva di legge ex art. 23 Cost. La giurisprudenza è infatti costante nel rilevare che “l'impossibilità che una fonte subprimaria individui autonomamente comportamenti che danno luogo a illeciti amministrativi stabilendo le relative sanzioni, al di fuori di una previsione di legge”, (in tal senso v. Cass., 25 novembre 1998, n. 11946; Cass. 21 novembre 1998, n. 11782)”*.

20) NTA Art. 23 – Entrata in vigore. *“E' prevista il giorno dell'approvazione in consiglio comunale ed è prevista l'applicazione delle nuove norme anche all'istanze in corso di istruttoria”*.

21) NTA Art. 24 – Norme di salvaguardia. *“Dalla data di adozione delle presenti norme e fino all'approvazione definitiva, l'installazione di nuovi impianti o lo spostamento di quelli esistenti è condizionato al contemporaneo rispetto delle localizzazioni previste dal Piano delle Aree sensibili attualmente vigente e dal presente piano”. “Non può essere accettato, in quanto apertamente contrario ai principi di semplificazione dei procedimenti amministrativi, adozione di procedure tempestive, non discriminatorie e trasparenti nei confronti delle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica, dettati dalle direttive europee e posti a fondamento del D.Lgs 259/03, che nelle more dell'adozione/approvazione del Piano e del Regolamento vengano limitate o*

*addirittura sospese pratiche di autorizzazione degli impianti, indipendentemente dal fatto che essi siano di carattere temporaneo e/o definitivo. Contemporaneamente varrebbero le prescrizioni del Piano attuale e di quello vigente”.*

## **SI PROPONE IL PARZIALE ACCOGLIMENTO**

Ritenendo considerazioni personali le premesse iniziali, di seguito si procede alle controdeduzioni alle osservazioni presentate.

- 1- Relazione Tecnica Cap. 3: premesso che la Relazione Tecnica non ha carattere normativo ma di esplicazione dei principi del piano, nello spirito di collaborazione, si osserva che il piano prevede la dismissione di n. 2 impianti esistenti a fronte della previsione di n. 9 nuovi impianti, per cui si tratta non di vere e proprie soppressioni di impianti, ma di rilocalizzazioni in aree limitrofe. Partendo da questo concetto il Piano tutela sia la copertura sia l'efficienza e qualità del servizio pubblico essenziale quale è la telefonia mobile. Si propone il non accoglimento.
- 2- Relazione Tecnica Cap. 4: si fa presente che la tutela della salute di cui si parla al cap. 4 lett. c rientra nei compiti dei Comuni come attuazione dei principi e delle disposizioni internazionali, nazionali, regionali e quindi di ogni livello di governo superiore. Si propone il non accoglimento.
- 3- NTA art.2: vale quanto già osservato al punto precedente. Si propone il non accoglimento.
- 4- NTA art.3: si prende atto della modifica da TIM Italia S.pa a Telecom Italia osservando che la stesura del presenta piano è iniziata in data antecedente al 01/03/2006 (data della fusione in Telecom). Alla luce delle considerazioni evidenziate dall'osservante si propone la modifica del comma 1 dell'art. 3 come segue:

*“1. Per “Impianto di telefonia mobile” si intende una Stazione Radio Base (SRB) costituita da tralicci e/o torri in acciaio di diversa altezza posizionati a terra e/o su edifici e/o su carrelli mobili provvisori che ospitano i dispositivi tecnologici necessari alla trasmissione di uno o più gestori”<sup>g</sup>.*

Premesso che il comma 3 dell'art. 3 evidenzia una ricognizione della collocazione degli impianti, di norma e quindi nella maggior parte dei casi, su immobili con destinazione diverse da residenziale (artigianale, commerciale, ecc), si propone il non accoglimento in quanto:

1. La norma non è limitativa ma esclusivamente ricognitiva e comunque ammette la localizzazione “di norma” sulla maggior parte degli edifici esistenti escludendo la sola destinazione residenziale e pertanto è indimostrabile un impedimento della copertura della rete.
2. Pur essendo gli impianti di telefonia mobile assimilati dalla legislazione e giurisprudenza in materia ad impianti di urbanizzazione primaria, si ricorda che il

---

<sup>g</sup> Modifica delle NTA all'art. 3 comma 1 :

*“ 1. Per “Impianto di telefonia mobile” si intende una Stazione Radio Base (SRB) costituita da tralicci e/o torri in acciaio di diversa altezza posizionati a terra e/o su edifici e/o su carrelli mobili provvisori che ospitano i dispositivi tecnologici necessari alla trasmissione di uno o più gestori”*

cosiddetto principio di “indifferenza urbanistica” è stato espunto dal nostro ordinamento vigente, infatti l’art. 87 del Codice delle Telecomunicazioni prevede infatti il vaglio urbanistico edilizio delle progettate infrastrutture. Con ciò viene fatto salvo la potestà regolamentare del Comune di dettare criteri localizzativi e prevedere standard urbanistici finalizzati ad assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e a minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici (vedi, ex multis, TAR Toscana Sez. I 30/01/2006 n. 224, Cass. Penale Sez. III 16/09/2005, Cons. Stato Sez. VI 03/03/2007 n. 1017).

Si propone il parziale accoglimento.

5- NTA art.4: Il divieto di installazione degli impianti in specifici e determinati siti rientra nel potere regolamentare comunale riconosciuto dall’ordinamento vigente e dallo stesso Cons. di Stato che ha ribadito la legittimità di una regolamentazione sulla localizzazione degli impianti de quo a livello comunale, le cui disposizioni non possono essere derogate o disattese (Cons. Stato Sez IV Ord. 06/04/2004 n. 1616, TAR Emilia-Romagna 20/11/2003 n. 659). Pertanto si propone il non accoglimento dell’osservazione, in quanto l’individuazione dei siti sensibili è espressione dei riconosciuti poteri pianificatori comunali. Si propone il non accoglimento.

6- Si richiama quanto detto al punto precedente evidenziando altresì

1. Che anche le aree sono specificamente individuate e non rispondono ad un divieto generalizzato di installazione, ma l’adeguato contenimento di due ordini di esigenze riconosciuti dal nostro ordinamento: 1. Il corretto insediamento urbanistico degli impianti; 2. La minimizzazione dell’esposizione della popolazione a campi elettromagnetici (Trattato di Amsterdam). Per tale ragione i comuni hanno perciò la facoltà di determinarne la localizzazione.

Si propone il non accoglimento.

7- I due impianti individuati in cartografia con la dizione “impianti da dismettere” nella realtà non vengono soppressi, ma rilocalizzati. Si propone il non accoglimento.

8- Tenuto conto che gli impianti di telefonia mobile sono equiparati alle opere di urbanizzazione primaria (art. 86 d.lgs 259/2003), la loro previsione deve essere contemplata negli strumenti di pianificazione, al pari di ogni altra urbanizzazione. Pertanto le eventuali variazioni del presente piano costituiscono variante alla pianificazione vigente che segue le procedure inderogabili stabilite dalla legislazione urbanistica. Si propone il non accoglimento.

9- I gestori esprimono già azione partecipata inviando i programmi periodici di copertura al Comune: scopo del Gruppo tecnico di Valutazione è quello di effettuare valutazioni circa tali richieste e pertanto in maniera autonoma dagli interessi (legittimi, ma di parte) dei richiedenti. Si propone il non accoglimento.

10-11-12 Considerando che la stesura del piano è antecedente agli ultimi orientamenti giurisprudenziali, si accoglie l'osservazione e si propone la modifica degli art. 10, 11 e 12 e la stesura di due nuovi art. 10 e 11 come di seguito riportati con il conseguente aggiornamento della numerazione degli art. successivi. Il presente Piano, nel rispetto dei principi di semplificazione della L. 241/1990 e, in particolare, dell'art. 87 del D.lgs 259/2003, nonché della giurisprudenza ormai prevalente in materia, inserisce la procedura dell'art 87 del D.lgs 259/2003 compresi tempi indicati nelle NTA facendo presente che questo procedimento autorizzativo, come suo contenuto imprescindibile, contiene anche la verifica della compatibilità urbanistico-edilizia, essendo venuto meno il cosiddetto principio di indifferenza urbanistica delle infrastrutture di telecomunicazioni.

#### **ART. 10 -PROCEDIMENTO UNICO**

- 1) Il procedimento unico comprensivo della verifica di conformità urbanistico-edilizia è quello previsto dall'art. 87 D.lgs 259/03 in attuazione dell'art.41 della L. 166/2002.
- 2) L'installazione, la modifica e l'adeguamento degli impianti per la telefonia cellulare, nonché la modifica delle caratteristiche di emissione dei medesimi, è subordinata al rilascio dell'Autorizzazione Unica da parte del Comune nelle forme e nei tempi previsti dall'art. 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche).  
Nel rilascio dell'Autorizzazione Unica si terrà conto anche della conformità alle norme urbanistiche ed edilizie vigenti.
- 3) L'Autorizzazione Unica viene rilasciata dal Dirigente del settore preposto ed è ad ogni effetto titolo unico per la realizzazione degli impianti in questione.
- 4) La domanda volta al rilascio dell'Autorizzazione Unica deve contenere la documentazione di cui all'Allegato 13 del D.lgs 259/1003, nonché eventuali ulteriori autorizzazioni/nulla-osta rilasciate in conformità con le leggi vigenti (es. concessione demaniale, autorizzazione doganale, etc).
- 5) L'Ufficio competente all'istruttoria acquisisce i pareri, ove non già acquisiti direttamente dall'istante:
  - a) dell'ARPAT, corredato dallo studio previsionale, e con raggio di 300 metri dalla nuova emittente, dei livelli massimi di esposizione ai campi elettromagnetici come generati dalla nuova installazione, con indicazione del presunto livello di esposizione causato dalla concomitante presenza di altre sorgenti a radiofrequenza. Nel suo parere l'ARPAT valuterà altresì l'impatto acustico determinato dalle ventole di raffreddamento nel caso di impianti rumorosi;

- b) dell'AUSL cui sarà appositamente inoltrata la documentazione fornita dal gestore ed il parere dell'ARPAT, per i profili di propria competenza;
  - c) qualora la localizzazione dell'impianto lo richiedesse, l'Ufficio competente dovrà acquisire anche i pareri e/o autorizzazioni di altri enti quali il Genio Civile. Per le zone soggette a tutela paesistico-ambientale dovranno essere rispettate le procedure di cui al D.lgs 42 del 22 gennaio 2004 (Codice Urbani). Per le zone ricadenti nell'area del Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli si dovrà tenere conto dell'autorizzazione e delle relative prescrizioni previste a norma del regolamento d'uso del Parco approvato con Del. G.R. 7375/93;
  - d) eventuali nullasto o autorizzazioni ai sensi del comma precedente.
- 6) L'Autorizzazione Unica comunale di cui al presente comma è rilasciata entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza.
- 7) La realizzazione di opere in assenza o in difformità dall'autorizzazione è soggetta alle disposizioni del Titolo IV "Vigilanza sull'attività edilizia, responsabilità e sanzioni" della Parte I del D.P.R. 6 giugno 2001 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia".
- 8) Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, vale la procedura di cui all'art. 87 del D.lgs 259/2003.
- 9) Copia delle Autorizzazioni Uniche rilasciate verranno inviate all'Ufficio Ambiente per le verifiche ed i monitoraggi previsti dal presente piano.

#### **ART. 11 – INTERVENTI SOTTOPOSTI A DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA'**

- 1- Sono sottoposti a semplice Dichiarazione di inizio attività (DIA):
- a) gli interventi riguardanti gli impianti con potenza in singola antenna uguale o inferiore a 20 Watt e non comportanti la realizzazione di pali o tralicci;
  - b) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che non comportino alcun tipo di modifica;
  - c) gli interventi di sostituzione di parti delle strutture portanti (tralicci, pali, ecc.) e di componenti tecnologiche deteriorate degli impianti, purché eseguiti con elementi aventi le stesse caratteristiche e prestazioni;
  - d) gli interventi di soppressione e rimozione degli impianti e bonifica del sito.
- 2- Sono inoltre sottoposti a Dichiarazione di inizio attività gli impianti mobili su carrato, e gli impianti provvisori, come specificato al successivo art. 15.
- 3- Sono inoltre sottoposti a Dichiarazione di Inizio Attività gli adeguamenti degli impianti esistenti alla tecnologia DVB-H o similari.
- 4- Copia delle DIA presentate verranno inviate all'Ufficio Ambiente per le verifiche ed i monitoraggi previsti dal presente piano.

Si propone l'accoglimento.<sup>h</sup>

---

<sup>h</sup> Modifica NTA artt. 10, 11 e 12 così come riportato in risposta all'osservazione.

- 13- La documentazione tecnica richiesta all'art. 13 (*n. 12 nuova numerazione*) delle presenti NTA è quella prevista dal D.lgs 259/2003 – Allegato 13 integrata da documentazione semplificata ai fini della valutazione urbanistica-edilizia che, per giurisprudenza costante, è assorbita nel Titolo Unico di cui al sopraccitato art. 87. *Si propone il parziale accoglimento.*
- 14- Gli interventi per la realizzazione di Stazioni Radio Base devono perentoriamente essere terminati entro 12 mesi dalla ricezione del provvedimento o dalla formazione del silenzio-assenso ed inoltre la Dichiarazione di Conformità risponde a finalità prioritarie d'interesse pubblico degli impianti e delle attrezzature tecnologiche installate. *Si propone il parziale accoglimento.*
- 15- L'articolo 15 delle NTA specifica che la comunicazione e cioè la DIA deve essere presentata al Comune almeno 45 gg. prima dell'effettivo inizio lavori e tali impianti, essendo provvisori, avranno una durata limitata nel tempo, fissata dal presente piano comunale in 120 gg. *Si propone il parziale accoglimento.*
- 16- NTA art. 17 : I dati richiesti non rientrano fra i dati sensibili infatti sono gli stessi riportati nelle pratiche consegnate agli uffici del Comune nonché agli Enti preposti per la verifica ed approvazione e quindi dati riscontrabili con semplice richiesta di accesso agli atti da parte del comune cittadino. *Si propone il non accoglimento.*
- 17- NTA art. 18 : Il Comune segnala i superamenti ad ARPAT che agisce d'ufficio. Inoltre se è facoltà del Comune avviare programmazione e pianificazione, questa è certamente riferibile a impianti in divenire come a impianti già esistenti: inoltre nel richiamare il principio di minimizzazione come espresso nelle premesse della legislazione nazionale in tema, ogni richiesta di modifica, "...fatto salvo l'interesse nazionale della copertura dei servizi..." è pertinente, anche nel non garantire con l'azione il maggior profitto al privato concessionario di licenza. *Si propone il non accoglimento*
- 18- NTA art. 19 : L'art. 19 prevede il termine di un anno dall'entrata in vigore del Piano per presentare i progetti di rilocalizzazione degli impianti esistenti e non anche la realizzazione fisica dell'impianto per la cui attuazione vale il comma 10 dell'art. 87 del D.lgs 259/2003. *Si propone il non accoglimento.*
- 19- NTA art. 21 : Le sanzioni amministrative previste dall'art. 21 delle NTA si riferiscono, come riportato al comma 1 del suddetto articolo all'art. 10 della L.R. 50/2000. *Si propone il non accoglimento.*
- 20- NTA art. 23 : Modifica art. 23 (*22 nuova numerazione*) comma 1 come segue: "*Il presente regolamento entra in vigore a seguito dell'approvazione da parte del C.C.*" in quanto può essere approvata o meno l'immediata esecutività della Delibera. Si conferma la validità del comma 2 per le istanze in corso. *Si propone il parziale accoglimento*<sup>1</sup>.
- 21- NTA art. 24: Per definizione, prima dell'approvazione del nuovo Piano, le misure di salvaguardia impongono il contemporaneo rispetto sia della normativa precedentemente

---

<sup>1</sup> Modifica NTA art. 22 comma 1 come segue: "*Il presente regolamento entra in vigore a seguito dell'approvazione da parte del C.C.*"

approvata sia di quella adottata ed in corso di approvazione, quindi non vi è alcuna forma di sospensione delle pratiche presentate ma soltanto una verifica di conformità. Si propone il non accoglimento.

**OSSERVAZIONE n° 13** (prot. n. 28420 del 03/04/2008)

*Dott. Alberto Benincasa*

Si richiede l'inserimento, nell'ambito del regolamento comunale sugli impianti per la telefonia mobile, dei seguenti punti:

- 1) Tralicci ecocompatibili approvati dalla Commissione Consiliare Ambiente e Territorio;
- 2) Impegno delle compagnie telefoniche ad installare su tutto il territorio, non appena saranno disponibili in commercio, solamente gli impianti che generano la minor emissione di onde elettromagnetiche;
- 3) Il monitoraggio delle emissioni di ogni singolo impianto deve essere disponibile con cadenza mensile per la Commissione Consiliare Ambiente e Territorio ed affisso all'albo pretorio.

**SI PROPONE IL PARZIALE ACCOGLIMENTO**

Ritenendo considerazioni personali le premesse iniziali, di seguito si procede alle controdeduzioni alle osservazioni presentate.

- 1- La compatibilità ecologico-ambientale delle Stazioni Radio Base è un elemento di fondamentale importanza che il Piano ha considerato negli artt. 3 e 17 delle Norme Tecniche di Attuazione, con l'ulteriore verifica della Commissione degli esperti nella fase di esame del Procedimento unico, relativamente agli impianti in area a vincolo paesaggistico. Si propone l'accoglimento.
- 2- Il Piano, al comma 1 dell'art. 17 delle Norme Tecniche di Attuazione, prevede che i gestori degli impianti di telefonia mobile debbano installare o mantenere le migliori tecnologie disponibili sul mercato per ridurre al livello più basso possibile i campi elettromagnetici. Si propone l'accoglimento.
- 3- Il monitoraggio delle emissioni è previsto nelle Norme Tecniche di Attuazione dall'art. 2 comma 3 e dall'art. 20 (in particolare il comma 4). Un sistema di monitoraggio gestito dall'Ufficio Ambiente di fatto già esiste, ma la periodicità del controllo dipende esclusivamente dalla disponibilità delle centraline di rilevamento a disposizione dell'A.C. che attualmente vengono utilizzate regolarmente su tutti i punti di rilevamento. L'affissione all'albo pretorio potrebbe comportare un aggravio delle procedure informative, per altri mezzi già esaustive. Si propone il parziale accoglimento.

**OSSERVAZIONE n° 14** (del 26/06/2008)

*Dirigente Edilizia privata - Avv. Maria Lidia Iascone*

In considerazione di n. 6 istanze di modifica degli impianti di telefonia mobile esistenti con adeguamento alle tecnologia DVB-H ed un'istanza di adeguamento alla tecnologia ESDR, si richiede l'adeguamento del Piano della Telefonia alle suddette nuove tecnologie di trasmissione, in quanto disciplinate anch'esse dal Codice delle Telecomunicazioni.

## SI PROPONE IL PARZIALE ACCOGLIMENTO

Tenendo conto della nota della regione Toscana - Direzione Generale delle Politiche Territoriali e Ambientali Settore “Tutela Inquinamento elettromagnetico e acustico e radioattività ambientale” prot. 230864 del 29.08.08 che afferma che : “le caratteristiche tecniche della tecnologia DVB-H possono essere considerate analoghe alle tecnologie espressamente elencate nell'art. 87 del D.lgs 259/2003 (Codice delle telecomunicazioni)” , nonché del parere espresso in merito dal consulente tecnico alla Variante POLAB s.r.l. Prot. 182/08 del 24.09.2008 si ritiene di accogliere l'osservazione adeguando le NTA della Variante all'art. 11 Interventi sottoposti a Dichiarazione di Inizio Attività punto 3 come segue:

3) *Sono inoltre sottoposti a Dichiarazione di Inizio Attività gli adeguamenti degli impianti esistenti alla tecnologia DVB-H o similari.*<sup>j</sup>

Sarà onere della Gruppo Tecnico di Valutazione (art. 9 NTA) procedere alla valutazione periodica congiuntamente con i Piani di Sviluppo presentati dagli operatori di telefonia mobile. *Si propone l'accoglimento.*

---

<sup>j</sup> Modifica NTA art. 11 inserendo un comma 3: “Sono inoltre sottoposti a Dichiarazione di Inizio Attività gli adeguamenti degli impianti esistenti alla tecnologia DVB-H o similari”